

Torino, 19 luglio 2022

Spett.le **INPS Direzione Regionale Veneto**  
Dirigente Area manageriale Ammortizzatori sociali, Inclusione sociale,  
Invalidità civile, Credito, Welfare e Strutture sociali

*A mezzo mail:* [SostegnoReddito.Veneto@inps.it](mailto:SostegnoReddito.Veneto@inps.it)

*A mezzo pec:* [direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it)

Spett.le **INPS Direzione Regionale Lombardia**  
Dirigente Area manageriale Ammortizzatori sociali, Inclusione sociale,  
Invalidità civile, Credito, Welfare e Strutture sociali

*A mezzo mail:* [SostegnoReddito.Lombardia@inps.it](mailto:SostegnoReddito.Lombardia@inps.it)

*A mezzo pec:* [direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it)

**e.p.c.**

Spett.le **INPS**  
via Ciro il Grande, 21 –  
00144 Roma

*A mezzo pec:* [dc.creditowelfarestrutture sociali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.creditowelfarestrutture sociali@postacert.inps.gov.it)

**Oggetto: Illegittima sospensione dell'erogazione dell'AUU in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno**

Alla scrivente Associazione – che opera nell'ambito del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art. 5 D.lgs. 215/03 – è stata segnalata la prassi del Vs Istituto (e in particolare delle Direzioni regionali in indirizzo) riguardo la sospensione dell'erogazione dell'Assegno Unico Universale ai cittadini stranieri nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.



Tale prassi – che è fonte di gravissime problematiche, posto che l'AUU è praticamente l'unico sussidio rimasto nell'ambito delle prestazioni di assistenza familiare - è illegittima in quanto contraria al principio di continuità della regolarità di soggiorno, secondo cui la persona straniera conserva, nella fase di rinnovo del titolo, tutti i diritti discendenti dal titolo di soggiorno solo formalmente scaduto.

In proposito il comma 9-bis dell'art. 5, d.lgs. 286/98 prevede infatti che *“In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”*.

La disposizione, sebbene si riferisca anche allo svolgimento di attività lavorativa, conferma che nelle more del rinnovo del permesso lo straniero è **regolarmente soggiornante** e dunque non vi è motivo per la sospensione di una prestazione che compete allo straniero proprio in forza della regolarità del soggiorno.

Nel medesimo senso ha disposto anche il Ministero dell'Interno con direttiva 5 agosto 2006 ove è sancito che i diritti discendenti dal soggiorno non decadono nella fase di rinnovo (cfr: *“RITENUTA la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso”*) e la direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007, che stabilisce che i titolari di ricevuta postale attestante l'avvenuta richiesta di rilascio di primo permesso di soggiorno possono esercitare i diritti derivanti dal medesimo soggiorno.

Analogamente ha provveduto anche questo stesso istituto per quanto riguarda le prestazioni connesse al rapporto di lavoro, come la indennità NASPI, il cui godimento prosegue anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. messaggi INPS n. 27641 del 16.10.2006; n. 6449 del 18.03.2008, n. 11292 del 19.05.2008).

La scelta di tenere un comportamento diverso per quanto riguarda le prestazioni assistenziali non ha - a nostro avviso – alcuna base normativa e finirebbe inevitabilmente per dar luogo a ulteriori contenziosi, che tuttavia si renderebbero necessari a causa delle gravi condizioni di disagio in cui si trovano le persone in questione.

Restiamo quindi a Vs disposizione per ogni utile approfondimento della questione, invitandovi comunque sin d'ora ad assumere quanto prima disposizioni che consentano agli uffici periferici di garantire la prosecuzione della prestazione dell'Assegno Unico Universale nei termini di cui sopra.



Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione  
avv. Paola Fierro



A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione  
Sede legale: Torino, via Gerdil 7 – 10152  
Tel/fax +39.011.4369158 – [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it)  
C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016



**Co-funded by  
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.